

Sentenza n. 979/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 8871/2022 TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8871/2022 tra G.XXX S.X T.XX S. r. l OPPONENTE I.XX P.XXXX OPPOSTO 23 aprile 2024 ad ore II, 30 innanzi al giudice dott. ssa Claudia Dal Martello, sono comparsi: Per G.XXX S.X T.XX S. r. l la dott. ssa U.X V.XXXXXXX in sostituzione dell' avv. M.XXXX M.XXX Per I.XX P.XXXX l' avv. A.XXXXX M.XXXX in sostituzione dell' avv. T.XXXXX E.X. L' avv. M.XXXX quanto alla discussione si riporta alle note scritte autorizzate e depositate, ribadendo che nelle more la situazione è rimasta immutata. Chiede quindi di accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria. Chiede anche la liquidazione dei compensi relativi al decreto ingiuntivo oltre che del presente procedimento. Precisa le conclusioni come da note depositate.

La dott. ssa V.XXXXXXX, quanto alla discussione, si riporta agli atti depositati, e precisa le conclusioni come risulta negli atti stessi.

La Giudice avvisa le parti che verosimilmente darà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione indicativamente alle ore 17.00. Entrambi i procuratori rinunciano sin d' ora a comparire per la lettura della sentenza.

La Giudice si ritira in Camera di Consiglio e trattiene in decisione.

La Giudice Claudia Dal Martello Sentenza n. 979/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 8871/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Dal Martello all' esito della Camera di Consiglio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8871/2022 promossa da: G.XXX S.X T.XX S. r. l (C.F. XXXXXXXXXXXXX) , con il patrocinio dell' avv. M.XXXX M.XXX, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Noventa Padovana (P.) , via XXXXXXXX n. 15 ATTORE OPPONENTE contro I.XX P.XXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) , con il patrocinio dell' avv. T.XXXXX E.X e dell' avv. C.XXXXX C.XXXXX, elettivamente domiciliato presso il loro studio in XXX E.X T.XXXXX, 12/C, 37135 VERONA, OPPOSTO Sulle conclusioni di cui al verbale di udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che:

- L' ing. I.XX P.XXXX ha conseguito il decreto ingiuntivo n. 3056/2022 del 3.11.2022 (n. 6993/2022) nei confronti di G.XXX S.X T.XX s.r.l., in relazione al corrispettivo delle prestazioni professionali a suo tempo rese in relazione a 14 pratiche per verificare la sussistenza dei requisiti per accedere al c.d. "Superbonus 110%"; .re LLI or z) I."Z 0 CO o Q L."Z) o LU or LU E.XX"Q Z)"_I O o I I LU I or""Q Sentenza n. 979/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 8871/2022 - G.XXX S.X T.XX ha opposto il decreto, allegando: o di non avere mai intrattenuto alcun rapporto professionale con l' ing. I.XX P.XXXX; o che al, più, l' incarico è stato conferito personalmente dal signor G.XXXXX C.XXXXX per pratiche estranee alla società; o non a caso nella conversazione via mail prodotta risulta che il signor G.XXXXX C.XXXXX utilizzasse la propria mail personale; o quanto alla fattura proforma 62/2022, pari all' importo di euro 14.722, 40, il pagamento è stato effettuato da G.XXX S.X T.XX, ma questo per un accordo privato tra lo stesso C.XXXXX e la società, per taluni crediti dal primo vantati nei confronti della seconda, in forza di una

sorta di delegazione di pagamento; - L' opposta, costituitasi, ha allegato: o che il socio di G.XXX S.X T.XX, C.XXXXXXX G.XXXXXX, ha chiesto il preventivo all' ing. P.XXXX (doc. 10); o come da mail 11.02.2022 il preventivo era accettato non solo da C.XXXXXXX ma anche dal socio Z.XXXXXX B.XXX (inserito nella mail, in cui si fa riferimento ad un pregresso incontro tra loro, per conoscenza); o nella mail era inserito un codice, attribuito alla società, per inserire i dati nel server dello Studio; o le 14 pratiche commissionate sono state regolarmente svolte dall' opposto; o la Prima fattura pagata (quella che l' opponente ascrive ad una delegazione di pagamento di debito altrui) invero reca la dicitura "anticipo pratica analisi energia"; o la seconda fattura - poi oggetto di ricorso monitorio ed emessa a titolo di saldo - è rimasta impagata.

Rilevato che parte opposta ha depositato le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni; rilevato che in corso di causa sono sopravvenuti taluni pagamenti parziali da parte dell' opponente; OSSERVA L' eccezione di carenza di legittimazione passiva, a base dell' opposizione, è infondata.

Il doc. 13 di parte opposta, ossia la visura camerale completa di G.XXX S.X T.XX s.r.l., dimostra che C.XXXXXXX G.XXXXXX e B.XXX Z.XXXXXX sono soci di G.XXX S.X T.XX s.r.l. Sentenza n. 979/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 8871/2022 Il doc. 10 di parte opposta, ossia la proposta economica più computo generale, di cui alla mail del 18.2.2022, è inviata sia a C.XXXXXXX, sia, per conoscenza, a B.XXX Z.XXXXXX, entrambi, come visto, soci della società opponente. singolare che quella che viene affermata quale proposta indirizzata a C.XXXXXXX personalmente, sia stata inoltrata anche ad altro soggetto, non a caso parimenti socio di G.XXX S.X T.XX Non vi è dubbio, anzi è affermato anche dall' opponente, che la Prima fattura pro forma n. 62/2022, relativa alle pratiche edilizie commissionate sia stata pagata proprio da G.XXX S.X T.XX, corrispondente alla fattura 58/2022, è segnalato "Anticipo P.XXXXX A.XXXXX E.XXXXXXXX". Tale fattura è inviata direttamente a G.XXX S.X t.XX s.r.l. e non costa che, rispetto a tale anticipo, vi siano state contestazioni. Ebbene, ai fini dell' asserita delega di pagamento, non si ritiene necessario tale "passaggio", ossia che la fattura fosse intestata a soggetto diverso dal contraente (in tesi dell' opponente, il delegato al pagamento). Peraltro, se così le parti avessero concordato, appare quanto meno singolare che l' opponente non abbia dimostrato (né articolato prove sul punto) di avere chiesto, unitamente a G.XXX S.X T.XX, l' emissione della fattura direttamente a quest' ultima.

Giova peraltro rilevare che in corso di causa l' opponente - che non ha depositato ulteriori scritti difensivi oltre alla comparsa di costituzione - ha corrisposto pagamenti parziali per l' importo complessivo di euro 5.500, 00. Tale circostanza di fatto si pone in contrasto con le difese svolte, avvalorando la fondatezza della pretesa creditoria dell' opposto.

L' opposizione è quindi infondata nel merito. Tuttavia, il pagamento parziale del credito impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell' opponente al pagamento, in favore dell' opposto, della somma residua, pari ad euro 9.224, 40, oltre interessi di mora a decorrere dalla notifica del ricorso monitorio (non vi è prova documentale della ricezione della messa in mora di cui alla lettera di intervento del doc. 3). Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti, tenuto conto dell' attività processuale svolta e delle modalità di definizione del procedimento ex art. 281 sexies c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 3056/2022 del 3.11.2022 (n. 6993/2022 r.g.) emesso a favore di I.XX P.XXXX nei confronti di G.XXX S.X T.XX s.r.l.; Sentenza n. 979/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 8871/2022 - Condanna G.XXX S.X T.XX s.r.l. a pagare all' ing. I.XX P.XXXX l' importo di euro 9.224, 40, oltre interessi di mora a decorrere dalla notifica del ricorso monitorio al saldo effettivo; - Condanna G.XXX S.X T.XX s.r.l. a pagare all' ing. I.XX P.XXXX le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4227, 00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre al rimborso delle spese documentate per euro 145, 00 (CU e marca) , oltre CPA ed IVA come per

legge.

Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2024. La giudice Claudia Dal Martello